

## PROSPETTO DI RAFFRONTO REGOLAMENTO PER IL PERSONALE CON MODIFICHES

### Art. 11 - Assunzione del personale

1. Le procedure di assunzione si conformano ai principi di pubblicità, trasparenza, imparzialità, buona amministrazione, economicità, efficacia, celerità e rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori.  
L'assunzione del personale avviene mediante:
  - a) concorso pubblico:
    - I) per esami;
    - II) per titoli ed esami (sempre per la qualifica dirigenziale, ad eccezione di quanto previsto dal comma 2 per la procedura selettiva relativa alla figura del Direttore Generale e dei dirigenti a tempo determinato);
    - III) per corso-concorso;
    - IV) per selezione mediante svolgimento di prove volte all'accertamento della professionalità per figure professionali per i quali è richiesto il possesso di una specifica specializzazione professionale o di mestiere.
  - Nella scelta del sistema di concorso si tiene conto dei particolari requisiti di studio e professionali previsti per le diverse figure professionali;
  - b) contratto a termine con orario a tempo pieno o parziale, nei casi consentiti dalla normativa vigente, secondo la disciplina contenuta negli artt. 15 e 42 del presente regolamento;
  - c) l'utilizzo dell'istituto della mobilità del personale del pubblico impiego nei casi e con le modalità previste dalla legge o dai contratti collettivi di lavoro;
  - d) prova selettiva seguendo apposita graduatoria pubblica per le quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo o l'assolvimento dell'obbligo scolastico;
  - e) avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento presenti negli uffici circoscrizionali del lavoro per le figure professionali per le quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo o l'assolvimento dell'obbligo scolastico;
  - f) inquadramento del personale comandato se sussiste l'interesse dell'A.P.S.P., dopo almeno un anno di servizio presso l'A.P.S.P., con il consenso del dipendente e dell'Amministrazione di appartenenza;
  - g) procedure particolari per l'assunzione di soggetti appartenenti alle categorie protette o portatori di handicap di cui all'art. 21 del presente regolamento.
  - h) utilizzo delle graduatorie di concorso pubbliche approvate da altri enti pubblici secondo quanto previsto dalle leggi regionali e nel rispetto dei criteri prestabiliti con determinazione del Direttore Generale, nei limiti e attraverso le modalità consentite dalle norme in materia.
2. Con riferimento alla procedura selettiva relativa alla figura del Direttore Generale dell'A.P.S.P. e dei dirigenti a tempo determinato, si rimanda al successivo Titolo X, capo 1.

### Art. 63 - Attività vietate

1. Ai dipendenti dell' A.P.S.P. non è consentito:
  - a) instaurare rapporti di lavoro alle dipendenze di privati o di altri Enti pubblici;
  - b) accettare o assumere cariche in società costituite ai fini di lucro;
  - c) esercitare il commercio, l'industria e qualsiasi altra professione, fatto salvo quanto previsto dagli articoli seguenti ovvero le attività imprenditoriali di cui all'art. 2082 del codice civile e le attività libero professionali per il cui esercizio è necessaria l'iscrizione in appositi registri o albi.
2. In materia trovano applicazione le disposizioni emanate ed i criteri individuati dalla Regione Autonoma Trentino Alto Adige per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche.
3. Il divieto di cui alla presente disposizione ha ad oggetto anche lo svolgimento di attività ricettive aventi natura imprenditoriale.

4. Ai dipendenti dell'A.P.S.P. è consentito esercitare l'attività agricola, anche con apertura della relativa partita IVA, purché non a titolo principale, previa comunicazione. In ogni caso, l'attività non deve arrecare pregiudizio al servizio prestato a favore dell'Azienda, la quale si riserva la facoltà di vietarla in caso di accertate ripercussioni negative.
5. Si applica la disciplina contenuta nei successivi artt. 72 (Sanzioni) e 73 (Denuncia dei casi di incompatibilità).

#### Art. 64 - Attività libere

1. Con il solo onere di comunicazione all'A.P.S.P., ai dipendenti è consentito svolgere al di fuori dell'orario di lavoro le seguenti attività:
  - a) attività svolte a titolo gratuito per le quali non è corrisposto alcun compenso o rimborso spese;
  - b) partecipazione a società a titolo di semplice socio senza alcun coinvolgimento nella amministrazione della società;
  - c) assunzione di cariche in società cooperative, in associazioni, anche ludico o sportive, e comitati per le quali non è corrisposto alcun compenso o rimborso spese;
  - d) collaborazione a giornali, riviste e altri mezzi di informazione per le quali non è corrisposto alcun compenso;
  - e) attività artistica nel campo della letteratura, della musica, del teatro, della cinematografia, della scultura e della pittura che costituisca esercizio del diritto d'autore;
  - f) attività sportive.
  - g) attività ricettive turistiche non aventi natura imprenditoriale.
2. Tutte le attività di cui al presente articolo, ad eccezione di quelle sportive, possono essere svolte solo previa comunicazione all'A.P.S.P.. Esse non devono arrecare pregiudizio al servizio prestato a favore dell'Azienda e la stessa si riserva la facoltà di vietarle in caso di accertate ripercussioni negative.
3. Si applica la disciplina contenuta nei successivi artt. 72 (Sanzioni) e 73 (Denuncia dei casi di incompatibilità).

**IL PRESIDENTE**

- fto dott. PINTARELLI DIEGO -

**IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE**

- fto dott. BERTOLDI GIOVANNI -